

# dossier

XIX Legislatura

dicembre 2023

**Schema di decreto legislativo  
recante disposizioni in materia di  
adempimento collaborativo**

**Atto del Governo n. 100**



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 109



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 150

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PREMESSA .....</b>   | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>   | <b>- 5 -</b> |
| ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E B).....   | - 5 -        |
| REQUISITI PER L'ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E DOVERI DEL CONTRIBUENTE E<br>DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE .....                   | - 5 -        |
| ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE C), D) ED E).....  | - 7 -        |
| EFFETTI DEL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO, COMPETENZE E PROCEDURE, REGIME OPZIONALE DEL<br>SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE ..... | - 7 -        |
| ARTICOLO 2.....   | - 12 -       |
| CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....  | - 12 -       |



---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Atto n.</b>                 | <b>100</b>  |
| <b>Natura dell'atto:</b>       | <b>Schema di decreto legislativo</b>  |
| <b>Titolo breve:</b>           | <b>Disposizioni in materia di adempimento collaborativo</b>   |
| <b>Riferimento normativo:</b>  | articoli 1, 17, comma 1, lettera <i>g</i> ), numero 1), e 20, comma 1, lettera <i>a</i> ), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111 |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b> | presente  |

---

## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della parte della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale volta all'estensione soggettiva e al potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *g*), della predetta legge.

Si ricorda che la citata disposizione detta un principio e criterio direttivo specifico nell'ambito di quelli relativi alla revisione dell'attività di accertamento, che si aggiungono a ai principi e criteri direttivi di carattere generale previsti all'articolo 1, che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega. In particolare il citato principio e criterio direttivo prevede il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo (cd *cooperative compliance*) di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è volto a:

- accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse (n. 1.1));
- consentire l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo (n. 1.2));
- introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria (n.1.3));
- prevedere la possibilità di gestire in regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all'ammissione al regime (n.1.4));
- introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri, comunque denominati, richiesti dai contribuenti aderenti al regime,

- prevedendo, anche, la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo (n.1.5));
- prevedere procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi (n.1.6));
  - prevedere l'emanazione di un apposito codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti (n.1.7));
  - prevedere che l'esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime (n.1.8));
  - potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in particolare (numero 1.9)):
    - l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (numero 1.9.1));
    - l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b*) delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali (numero 1.9.2));
    - la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (numero 1.9.3));

- (1) istituti speciali di definizione in un predeterminato lasso temporale del rapporto tributario circoscritto, in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti (numero 1.9.4)).

L'ulteriore principio di delega cui viene data conseguentemente attuazione dal presente schema di decreto legislativo si rinviene all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), n. 4), della legge n. 111 del 2023 che delega al Governo il compito di prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1, comma 1, lettere a) e b)**

#### **Requisiti per l'adesione al regime di adempimento collaborativo e doveri del contribuente e dell'Agenzia delle entrate**

**Le norme** modificano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, che indicano, rispettivamente, i requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, nonché i doveri del contribuente e dell'Agenzia delle entrate nell'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo. In particolare, le disposizioni:

- inseriscono, all'articolo 4 del citato decreto legislativo, ai fini dei requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, una mappa dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali nonché l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, prevedendo altresì che le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento siano indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [lettera *a*]);
- prevedono, all'articolo 5 del menzionato decreto legislativo, l'emanazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un codice di condotta che elenchi gli impegni che

reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime [lettera b)]

Per la puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

**La relazione tecnica** afferma che gli interventi previsti al comma 1, lettere a) e b), introducono alcune modifiche agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, volte a prevedere una mappatura, a cura dei contribuenti interessati, dei rischi fiscali dei processi aziendali e una certificazione della stessa da parte di professionisti indipendenti iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti nonché la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di linee guida per l'efficientamento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Al riguardo, la RT evidenzia che l'Amministrazione interessata provvederà a implementare le attività previste dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015 - ossia l'indicazione con provvedimento dell'Agenzia delle entrate delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento - con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione, potendo a tal fine fare leva sul patrimonio di conoscenze ed esperienze già maturate nella gestione, pluriennale, del regime.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono, ai fini dei requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, una mappa dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali nonché l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, prevedendo altresì che le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento siano indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [lettera a)], nonché l'emanazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime [lettera b)].

In proposito non si formulano osservazioni prendendosi atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame e la possibilità di provvedere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a implementare le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione, potendo a tal fine



fare leva sul patrimonio di conoscenze ed esperienze già maturate nella gestione pluriennale del regime.

**ARTICOLO 1, comma 1, lettere c), d) ed e)**

**Effetti del regime dell'adempimento collaborativo, competenze e procedure, regime opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale**

**Le norme** modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015 con disposizioni volte a rafforzare le premialità del regime, nonché l'articolo 7 che stabilisce le competenze e le procedure di ingresso al regime, e introducono, altresì, un nuovo articolo 7-*bis* che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Per quanto riguarda le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, si evidenziano le seguenti, che prevedono:

- la disapplicazione integrale, anziché la riduzione della metà, delle sanzioni amministrative per il contribuente che aderisce al regime e che comunica preventivamente i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente nonché la riduzione della metà delle sanzioni amministrative quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi [comma 1, lettera c), n.3), capoversi comma 3 e 3-*bis*];
- la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, purché detta comunicazione sia effettuata prima di accessi, ispezioni, verifiche o notifica di accertamenti [comma 1, lettera c), n.3), capoverso comma 3-*ter*];
- l'estensione del regime di esonero dalla prestazione delle garanzie, attualmente previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2015, per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, anche alle richieste di rimborso dei crediti del Gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al Gruppo abbia aderito al Regime [comma 1, lettera c), n.5)];
- la riduzione dei termini di decadenza per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati [all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 6)];
- l'ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili [lettera d), n. 2];
- un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale [lettera e)].

Per la puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

**La relazione tecnica** osserva, preliminarmente, che le norme in commento, potenziano gli effetti positivi del nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti, migliorando ulteriormente la trasparenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria con positivi impatti sul livello di *compliance* dei contribuenti aderenti al regime e sull’ammontare delle basi imponibili definite “sotto controllo”. In linea generale, rappresenta la RT, trova conferma anche in questa occasione quanto già affermato nella relazione tecnica e nell’analisi di impatto della regolamentazione del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (istitutivo del regime) ove, nel sottolineare che l’intervento normativo non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è stato osservato che: “il decreto legislativo istituisce, quindi, un nuovo schema di relazioni fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti denominato regime di adempimento collaborativo finalizzato a migliorare la trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e ad eliminare, o quantomeno mitigare, le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale, con positivi impatti sul livello di *compliance* del contribuente allo stato, prudenzialmente, non quantificabili. Per la collettività l’intervento potrà comportare la riduzione del gettito afferente la componente dello stesso costituita dalle sanzioni che può essere ampiamente bilanciata dagli effetti sul gettito derivanti dall’incremento dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che aderiranno al regime”. Inoltre, la RT del decreto in esame osserva che il rischio di presentazioni di istanze pretestuose e finalizzate all’accesso ai benefici sotto l’aspetto sanzionatorio, con conseguenti effetti negativi sulla stessa funzionalità dell’Agenzia delle entrate, può essere ragionevolmente escluso dall’operatività della previsione, contenuta nello schema di decreto, secondo cui i benefici premiali non si applicano in caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e nelle ipotesi in cui il comportamento tenuto dall’istante non è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

Nello specifico delle norme che presentano profili di carattere finanziario, la RT evidenzia che il provvedimento in esame sostituisce interamente il comma 3 del sopra citato articolo 6, prevedendo la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per il contribuente che aderisce al regime e che comunica preventivamente i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente, mentre con il nuovo comma 3-ter si dispone la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all’accesso al regime di adempimento collaborativo (purché detta comunicazione sia effettuata prima di accessi, ispezioni, verifiche o notifiche di accertamenti). Al riguardo, in merito al nuovo comma 3, la RT osserva che dalla ricognizione effettuata dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, non risultano pendenti avvisi di accertamento in corso di definizione ovvero ricorsi pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria o presso la Corte di Cassazione alle quali possa applicarsi il principio del *favor rei*. Inoltre, considerato che, sempre dalla predetta ricognizione, è emerso

che gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione emessi negli ultimi di due anni nei confronti dei contribuenti aderenti al regime, sulla base del precedente impianto sanzionatorio, risultano di importi non significativi (i contribuenti ammessi al regime, nelle more della risposta dell'Agenzia delle entrate ai quesiti dagli stessi formulati, hanno infatti generalmente adottato un comportamento prudentiale assumendo in dichiarazione la posizione più sfavorevole), si ritiene che le suddette disposizioni non risultino suscettibili di comportare scostamenti significativi rispetto al flusso annuale stabilmente considerato ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato a titolo di entrate relative alle sanzioni irrogabili a legislazione vigente. Per il nuovo comma 3-ter (introdotto sempre dal comma 1, lettera c), n.3)) la RT rinvia a quanto sopra osservato in merito agli effetti positivi sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo.

Il comma 3-ter riconosce la possibilità di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all'ammissione. In relazione a tali interlocuzioni, a condizione che siano state avviate antecedentemente all'apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo editale.

La norma, osserva la relazione tecnica, assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali - per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari - suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 5), prevede che il regime di esonero dalla prestazione delle garanzie, attualmente previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2015, per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti *stand alone* dai soggetti aderenti al regime, sia esteso anche alle richieste di rimborso dei crediti del Gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al Gruppo abbia aderito al Regime. La RT rammenta al riguardo che, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 119 del 2018 - che ha inserito il nuovo comma 6-bis, all'articolo 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972 -, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il Gruppo IVA, il predetto regime si estenda obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. La relazione tecnica al richiamato decreto, nello stimare gli effetti finanziari di tale obbligatoria estensione, non ha previsto alcun ulteriore onere di finanza pubblica legato alla conseguente automatica applicazione a tutti i partecipanti al gruppo IVA della norma esonerativa contenuta nell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 128 del 2015. Si ritiene pertanto che anche

L'intervento normativo in parola – che costituisce il naturale completamento di quello operato con il citato articolo 20 del decreto-legge n. 119 del 2018 – non comporti ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 6), che prevede l'introduzione all'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015 dei commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, che disciplinano ipotesi di riduzione dei termini di decadenza per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati, la RT afferma che tale riduzione non avrà impatto sulle capacità dell'Agenzia delle entrate di provvedere ad effettuare un programma di controlli ed accertamenti sui contribuenti aderenti al regime. Ciò in considerazione del fatto che tale riduzione sarà ampiamente controbilanciata dalla possibilità per l'amministrazione procedente di beneficiare di tempestive e più accurate informazioni sul comportamento dei contribuenti stessi, già nel corso del periodo di imposta, e di massimizzare il beneficio della conoscenza in profondità del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.

La relazione osserva, inoltre, che le medesime considerazioni sopra esposte in merito agli effetti positivi sul gettito derivanti dall'incremento dell'adempimento spontaneo possono effettuarsi con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 7, commi da *1-bis* e *1-quinquies* dello schema di decreto, che prevedono un significativo ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili (introdotta dalla lettera *d*)), nonché con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo *7-bis* recante un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (lettera *e*)).

Infine, la RT rileva che l'intervento normativo, nel suo complesso, prevede il ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti presso le amministrazioni interessate alla sua implementazione, pertanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che disciplina gli effetti del regime del cosiddetto adempimento collaborativo, prevedendo:

- la disapplicazione integrale, anziché la riduzione della metà, delle sanzioni amministrative per il contribuente che aderisce al regime e che comunica preventivamente i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente nonché la riduzione della metà delle sanzioni amministrative quando il contribuente adotta una condotta

riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi [comma 1, lettera *c*), n.3), capoversi comma 3 e 3-*bis*]

- la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, purché detta comunicazione sia effettuata prima di accessi, ispezioni, verifiche o notifica di accertamenti [comma 1, lettera *c*), n.3), capoverso comma 3-*ter*]
- misure volte a rafforzare le premialità del predetto regime [comma 1, lettera *c*), n.3), capoversi comma 3 e comma 3-*bis*],
- l'estensione del regime di esonero dalla prestazione delle garanzie, previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, anche alle richieste di rimborso dei crediti del Gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al Gruppo abbia aderito al Regime [comma 1, lettera *c*), n. 5)];
- la riduzione dei termini di decadenza per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati [all'articolo 1, comma 1, lettera. *c*), n. 6)];
- l'ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili [lettera *d*), n.2];
- un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale [lettera *e*)].

In proposito, per quanto riguarda la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, si osserva che, secondo la relazione tecnica, tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali - per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari - suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata. In proposito si rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento dianzi citate fossero già scontate nei

tendenziali di finanza pubblica - come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica - il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, prendendosi atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle stesse disposizioni e riguardo alla possibilità delle amministrazioni interessate di provvedere a implementare le attività derivanti dalle disposizioni medesime facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti presso le stesse.

## **ARTICOLO 2**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

Le norme recano la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 2, comma 1, reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziari (*rectius*: finanziarie) disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituire le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare", provvedendo altresì alla correzione dell'errore materiale sopra segnalato.